

Morale e politica a partire da Kant

Giuliano Marini

Questo articolo è in corso di pubblicazione nel volume P. Becchi, G. Cunico, O. Meo (a cura di), *Kant e l'idea di Europa*, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Genova, 6-8 maggio 2004) Genova, il melangolo, 2005

Copyright © 2004 Giuliano Marini

Questo documento è soggetto a una licenza [Creative Commons](#)

31 marzo 2004

Sommario

[Morale e politica](#)
[Il sistema tripartito del diritto pubblico](#)
[L'uomo politico tra sapienza e prudenza](#)

... so wird man einen regelmäßigen Gang der Verbesserung der Staatsverfassung in unserem Weltteile (der wahrscheinlicher Weise allen anderen dereinst Gesetze geben wird) entdecken.

... allora si scoprirà un corso regolare del miglioramento della costituzione statale nel nostro continente (che probabilmente darà un giorno leggi a tutti gli altri).

--*Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht* 1784

Morale e politica

Per un'indagine sistematica intorno al rapporto tra morale (*Moral*) e politica (*Politik*) in Kant, credo che il passo più istruttivo e più ricco di determinazioni sia la prima appendice (Anhang) alla *Pace perpetua (Zum ewigen Frieden)*, che per tale motivo dovrà essere esaminata all'inizio di queste osservazioni. E subito si dovrà mettere in luce adeguata il duplice senso in cui il filosofo ha inteso questo rapporto: ovvero, come anche potrà dirsi, il significato di questo rapporto a seconda dei due rami in cui è suddivisa in Kant, la morale, cioè dottrina del diritto (*Rechtslehre*) e dottrina della virtù (*Tugendlehre*). Si tratta infatti di due problemi essenzialmente diversi, che occorrerà trattare distintamente.

Innanzitutto poniamo, nell'ordine stesso stabilito da Kant, il problema del rapporto fra diritto e politica; esso ci offre subito la prospettiva posta al centro dello scritto più direttamente politico che Kant ci abbia lasciato. E' posta come premessa l'affermazione della possibilità di eseguire ciò che la moralità impone come dovere. Dopo che la ragione nel suo uso pratico ha affermato la doverosità di comportamenti correttamente teorizzati, "è un'evidente assurdità" (*es ist offenbare Ungereimtheit*: K= Kant) affermare l'impossibilità di eseguirli. Poiché *ultra posse nemo obligatur*, quei comportamenti non costituirebbero doveri; ciò che va contro il presupposto. Segue la proposizione teoretica che sta a base della sistemazione kantiana:

...kann es keinen Streit der Politik, als ausübender Rechtslehre, mit der Moral, als einer solchen, aber theoretischen (...) geben.

non può darsi nessun conflitto della politica, come dottrina applicata del diritto, con la morale, intesa come una tale dottrina del diritto, ma teoretica.

Il sistema può essere quindi formulato come segue. La morale come tale comprende due rami: la dottrina del diritto (*Rechtslehre*) e la dottrina della virtù (*Tugendlehre*). Kant si riferisce qui esplicitamente alla morale come dottrina del diritto, e precisa che stiamo parlando della morale come dottrina del diritto, ma teoretica. Siamo cioè nella *Metafisica dei costumi* (*Metaphysik der Sitten*), opera teoretica, nella *Rechtslehre* in essa svolta, che è dunque teoretica. Il dubbio che Kant respinge energicamente, è che a tale elaborazione teoretica sia impossibile venir "posta in esercizio" (*ausübende*), in applicazione; cioè divenire, da dottrina del diritto teoretica, dottrina del diritto applicata, cioè dottrina pratica del diritto. Sarebbe come dire che la dottrina morale non può dar luogo ad una prassi in senso oggettivo.

Applichiamo queste affermazioni kantiane, e ne vedremo il radicale significato politico. Dobbiamo riferirci al diritto pubblico, nelle sue tre parti: *Staatsrecht*, *Völkerrecht*, *Weltbürgerrecht* (*jus civitatis*, *jus gentium*, *jus cosmopolitanum*). La *Pace perpetua* lo enuncia all'inizio della trattazione dei tre articoli definitivi, i quali a loro volta insistono sul repubblicanesimo dei tre gradi del diritto pubblico, ivi compresa naturalmente la *Weltrepublik* che ne è la conclusione teoretica e pratica, e che sarà espressamente menzionata nel secondo articolo definitivo. Possiamo ricordare, in questo momento, che la tripartizione, sulla base di un repubblicanesimo universale, era già implicita nell'opera sulla religione, del 1793-94, come pure sarà presente nella *Metafisica dei costumi*, *Rechtslehre*, al § 43, al § 61 ultimo comma, nel *Beschluß* che la conclude. Su questi aspetti sarà necessario ritornare. Qui si deve insistere sul carattere obbligante del repubblicanesimo per l'uomo politico: dal capo dello stato (presidente della repubblica o re), ai politici dei vari livelli subordinati. Il che significa, tradotto nel linguaggio semplice autorizzato da Kant, che è dovere dell'uomo politico rispettare e garantire la libertà degli uomini, nella maggior misura compatibile con un ordinamento pubblico coattivo. Nel passo sulle idee in generale, che è fondamentale nella prima *Critica*, Kant aveva dato quella definizione, portandola ad esempio dell'idea, e si era intrattenuto sul confronto con Platone, affermando che l'idea dev'essere considerata un modello al quale possiamo avvicinarci indefinitamente; e traendone la conseguenza che - se in uno stato perfetto le pene non sarebbero necessarie, come afferma Platone - pensando kantianamente noi possiamo avvicinarci ad esso riducendo progressivamente il carattere coattivo del diritto (*KRV*, *Von den Ideen überhaupt*). La recensione del 1785 alle *Idee per la filosofia della storia dell'umanità* (*Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit*), di Herder, affermerà che "la destinazione del genere umano nella sua totalità è incessante progredire" ("die Bestimmung des menschlichen Geschlechts im ganzen ist unaufhörliches Fortschreiten:" K); detto in linguaggio matematico, ciò avviene in forma "asintotica" (*asymptotisch*). Nella *Pace perpetua*, definendo la repubblica, Kant affermerà che l'eccellenza di questa forma di stato deriva dalla "limpidità della sua origine, l'esser scaturita dalla pura fonte del concetto di diritto" ("Lauterkeit ihres Ursprungs, aus dem reinen Quell des Rechtsbegriffs entsprungen zu sein": K). Di qui deriva la propensione kantiana ad un repubblicanesimo universale, già presente fin dalla *Religione*, riaffermata nella *Pace perpetua*, ribadita nella *Metafisica dei costumi*, specialmente, nella sua concretezza giuridico-processuale, al §61 ultimo comma, con riferimento al modello degli Stati americani

Il sistema tripartito del diritto pubblico

Ma una speciale attenzione merita il sistema tripartito del diritto pubblico, come è delineato nella *Pace perpetua*, cioè nell'opera che più lo indaga, lo medita, lo sviluppa. Lo indaga nei suoi concreti aspetti giuridico-politici, come cercherò di mostrare; lo medita e lo sviluppa nei suoi aspetti propriamente sistematici. Nella sua essenzialità, il sistema è esposto nella nota che precede la trattazione dei tre articoli definitivi, i quali peraltro non ne sono la esposizione completa e coerente, ma piuttosto una intensa e fondamentale meditazione sulle effettive manifestazioni politiche. Moviamo quindi dalla esposizione iniziale del sistema

del diritto pubblico. Esso si articola, sappiamo, nei tre distinti momenti: *jus civitatis* (*Staatsbürgerrecht*), *jus gentium* (*Völkerrecht*), *jus cosmopolitanum* (*Weltbürgerrecht*). Il primo è il diritto interno dello stato, che trova la sua limpida trattazione nel primo articolo definitivo. Il secondo è il diritto che regola i rapporti esterni fra gli stati, il nostro diritto internazionale, che trova la sua trattazione, invero problematica, nel secondo articolo definitivo. Il terzo momento è il diritto che regola "uomini e stati", che stando "in un rapporto di influenza esterna reciproca sono da riguardare come cittadini di uno stato universale di uomini (*jus cosmopolitanum*)" ("Menschen und Staaten, in äusserem auf einander einfließendem Verhältnis stehend, als Bürger eines allgemeinen Menschenstaats anzusehen sind": K). In questa dizione sistematica è assai chiaro l'oggetto dei tre momenti della partizione, ed i soggetti che ne fanno parte; essa trova piena corrispondenza, come vedremo, nel § 43 della *Rechtslehre*: sia nella individuazione degli oggetti dei tre momenti, sia nella chiara delineazione della loro specifica necessità, per costituire un vero sistema del diritto pubblico, destinato, come a proprio fine formale, alla garanzia della coesistenza delle uguali condizioni di libertà dei soggetti che ne fanno parte. Sulla necessità dei tre momenti perché sussista il sistema del diritto come garante della libertà degli uomini e degli stati, torneremo fra poco, a conclusione dell'esame di ciò che è essenziale nei tre articoli definitivi al nostro intento sistematico.

E' un aspetto prezioso la distinzione, interna ai tre articoli definitivi, tra soluzione *in thesi* e soluzione *in hypothesi*, esplicitamente presente con tale terminologia nel secondo articolo, implicitamente nel primo e nel terzo. Esplicita è, nel primo articolo, la distinzione tra *formae imperii* (autocrazia, aristocrazia, democrazia) e *formae regiminis* (dispotismo, repubblica basata sulla divisione dei poteri e sulla rappresentanza nel potere legislativo). Implicita è invece la distinzione fra repubblica vera e propria (con gli aspetti istituzionali ora riferiti, e coi tre principi della libertà, dell'indipendenza, dell'uguaglianza) e dispotismo retto nello spirito del repubblicanesimo, cioè orientato nel fatto verso l'instaurazione dei principi repubblicani, e dove l'autocrate progressivamente si trasforma in monarca. L'articolo primo è l'unico che enuncia nel titolo la soluzione forte, e nella trattazione la soluzione debole; e si comprende, giacché nella realtà contemporanea a Kant esistevano vere repubbliche istituzionali, Francia e Stati americani; e ciò permetteva, come soluzione *in thesi* la doverosità della costituzione repubblicana. A proposito della costituzione repubblicana è da sottolineare con forza la peculiarità della *Pace perpetua* nel complesso della produzione politica kantiana. Soltanto in questo scritto singolare abbiamo l'elencazione dei tre principi di libertà, dipendenza, uguaglianza (*Freiheit, Abhängigkeit, Gleichheit*), corrispondenti alle situazioni di uomo, suddito, cittadino, con la conseguente qualificazione della repubblica come sistema in cui la rappresentanza è fondata sul suffragio universale. A rinforzo di questa tesi, si noti che la *Pace perpetua* non fa menzione né del suffragio ristretto (ai possidenti e ai lavoratori in proprio); né dell'esclusione delle donne: a differenza del *Detto comune* (*Gemeinspruch*) e della *Rechtslehre*. V'è analogia invece con l'ispirazione della *Religione* e dello scritto sul Progresso (*Fortschritt*). Ed è significativo nella *Pace perpetua* - a riprova che la non menzione di limitazioni del suffragio non è casuale - il riferimento, nella argomentata nota ai principi della repubblica, a questa *forma regiminis* come all'unica degna di esseri intelligibili, da considerare come uguali fra loro - precisamente, l'uomo e gli altri esseri intelligibili, escludendo soltanto Dio, il quale non è uguale agli altri, in quanto titolare di diritti ma non di doveri. Non si può fare a meno di valutare, in questa argomentazione, una forte riprova della repubblica come *forma regiminis* che ignora distinzioni di condizioni economiche e di sesso. Ed è da ricordare, l'uguaglianza, per i gradi ulteriori del sistema del diritto pubblico: i rapporti fra gli uomini e gli stati nel secondo livello; il rapporto di entrambi con la repubblica mondiale. Si può pensare, con notevoli ma congeniali integrazioni, ad un sistema tripartito che prenda a base l'attuale Organizzazione delle Nazioni Unite:

- a. dove il vertice sia rappresentato dalla repubblica mondiale a suffragio universale, eventualmente bicamerale secondo modelli già oggi vigenti negli stati federali, basata sulla tripartizione dei poteri;
- b. dove il livello intermedio sia rappresentato da uno *jus gentium* in cui regni la libertà di accordi e di contrattazioni fra i singoli stati (o fra privati e stati), che peraltro devono rimettere ai poteri della repubblica mondiale la soluzione delle controversie che siano tra loro insanabili;
- c. e dove infine il livello più basso sia rappresentato dagli stati visti nella loro singolarità repubblicana.

Non è il caso di immaginare ulteriori aspetti; qui si è detto quanto è deducibile dalla traccia lasciata da Kant nella *Pace perpetua* e negli scritti congeniali all'ardimento di tale opera.

Arduo e complesso è il secondo articolo definitivo. Nel titolo, esso enuncia lo *jus gentium* e il suo fondamento, *Föderalism freier Staaten*, che noi dobbiamo rendere con il termine

“confederalismo”, relativo cioè ad un sistema di alleanze. Esso è propriamente lo *jus gentium*, sistema di alleanze fra stati sovrani, che in tal modo cercano di instaurare tra loro relazioni pacifiche e costruttive. E’ singolare che proprio questo sistema di relazioni giuridiche (*foedus, Bund*), che nel suo genere è la regola, si veda classificato nella trattazione teorica del secondo articolo definitivo come soluzione *in hypothesi*, come surrogato negativo (*negatives Surrogat*) della repubblica mondiale (*Weltrepublik*), che è indicata come soluzione *in thesi*, qualificata anche come idea positiva (*positive Idee*). Ma è fortemente istruttivo un passo del secondo articolo definitivo, ove Kant drammatizza la soluzione *in thesi*, presentando un immaginario dialogo fra popoli (o Stati, com’egli significativamente scrive), in cui un popolo propone: “Non ci dev’essere più guerra fra noi; perché vogliamo dare a noi stessi un supremo potere legislativo, esecutivo e giudiziario, che risolva pacificamente le nostre controversie.” (“Es soll unter uns kein Krieg sein; denn wir wollen uns in einen Staat formieren, d. i. uns selbst eine oberste gesetzgebende, regierende und richtende Gewalt setzen, die unsere Streitigkeiten friedlich ausgleicht”: K). E questa è appunto la soluzione *in thesi*, dello *jus gentium* interno al sistema, grazie alla creazione, al di sopra dei vari popoli e delle loro controversie, dei tre poteri destinati a risolverle pacificamente. Appare nel secondo articolo, come soluzione razionale che sostituisca nello *jus gentium* la guerra: appunto uno *jus gentium in thesi*, che si spoglia del potere della guerra e lo trasferisce ad organi da esso stesso generati, che contestualmente vanno a costituire la *Weltrepublik* dell’intero sistema. Dobbiamo ripensare il passo della *Religione*, che trattando della presenza del male radicale nei rapporti fra gli stati, così esprime la soluzione, possibile agli uomini ma comunemente derisa, di una pace perpetua, e la sintetizza come *Völkerbund als Weltrepublik*, “confederazione di popoli come repubblica mondiale”. Questa espressione può essere sintetizzata in una pensabile parola composta *Bundesweltrepublik*, “repubblica federale mondiale”, che unificherebbe la soluzione *in hypothesi* e la soluzione *in thesi*, menzionate separatamente nella trattazione del secondo articolo definitivo della *Pace perpetua*; dove peraltro la soluzione *in hypothesi* (*Bund*) è mostrata nelle righe conclusive di esso come fase incerta e insufficiente, ma tuttavia capace di elevarsi gradualmente alla soluzione *in thesi*; dando vita, secondo l’espressione profetica della *Religione*, ad un *Völkerbund als Weltrepublik*. Dove peraltro è da notare che la configurazione giuridico-sistematica del *Völkerbund, jus gentium*, permane nella propria identità all’interno del sistema del diritto pubblico, con la propria rinuncia alla guerra e la sostituzione di essa con la creazione dei tre poteri repubblicani (*jus gentium in thesi*).

Se passiamo ora al terzo articolo definitivo, ripensando al sistema tripartito del diritto pubblico, lo troviamo deludente rispetto alle nostre aspettative. Infatti, là dove il terzo momento parlava di diritto cosmopolitico, indicando uomini e stati come cittadini di un universale stato di uomini (*allgemeiner Menschenstaat*), troviamo ora un titolo a prima vista sorprendente, che suona: “Il diritto cosmopolitico deve essere limitato alle condizioni dell’universale ospitalità.” (“Das Weltbürgerrechtsoll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein”: K) L’articolo terzo si trattiene quasi integralmente su questi temi, che illustra con esempi e giudizi di grande interesse, che disegnano con colori foschi e tragici il trattamento che gli stati europei - i quali “fanno gran mostra di devozione” (“von der Frömmigkeit viel Werks machen”: K) e “vogliono essere considerati eletti quanto all’ortodossia di fede” (“sich in der Rechtgläubigkeit für Auserwählte gehalten wissen wollen”: K) - riservano a loro simili di altri continenti, usandoli per “la più orrenda e mai immaginata schiavitù” (“die allergrausamste und ausgedachtteste Sklaverei”: K) e per iniziative di guerra. Si tratta evidentemente di una soluzione *in hypothesi*, che attiene al cosmopolitismo come ad un grado minimo, il quale può esser considerato un inizio per il cosmopolitismo vero e proprio, solo se si pensa alla disumanità dei rapporti esistenti storicamente. Ma è anche vero che lo sguardo di Kant non è tutto qui, e che egli non dimentica la soluzione *in thesi*, condensandola in poche ma significative espressioni. Infatti, dai deboli inizi di cosmopolitismo imposti con prudenza dal titolo dell’art. 3, incomincia un lungo cammino. “Infatti, continenti lontani possono entrare pacificamente in rapporti reciproci che in seguito vengono regolati da leggi, e così possono infine condurre il genere umano sempre più vicino ad una costituzione cosmopolitica” (“Auf diese Art können entfernte Weltteile mit einander friedlich in Verhältnisse kommen, die zuletzt öffentlich gesetzlich werden, und so das menschliche Geschlecht endlich einer weltbürgerlichen Verfassung immer näher bringen können”: K). C’è quindi una traccia, anche in questo terzo articolo, la quale attiene al sistema tripartito del diritto pubblico, già visto in premessa ai tre articoli definitivi. Ripercorrendoli mentalmente, quindi, e guardando alle singole soluzioni in *thesi* che abbiamo individuate, noi troviamo il sistema del diritto pubblico secondo ragione, composto dai tre elementi di cui esso consta.

Ora, ripensiamo il dettato di quella premessa, e traiamone le conseguenze per ciò che riguarda il sistema del diritto pubblico, che è - come abbiamo visto - morale come dottrina del diritto, ma teoretica, che deve essere applicata. - Quindi, non morale come dottrina del diritto elaborata dai giuristi, e quale sorge dalle loro facoltà, bensì morale come dottrina del diritto, ma teoretica, cioè quale sorge dalle facoltà di filosofia e dalla ragione del filosofo. Il sistema derivantene descrive la *rechtliche Verfassung*, costituzione secondo la dottrina del

diritto (teoretica). E tale costituzione comprende tre gradi:

1. *jus civitatis* (repubblicana);
2. *jus gentium* (confederale, in cui ciascuno stato deve rispettare i *foedera* vigenti o stabiliti con gli altri stati);
3. *jus cosmopolitanum* (repubblica mondiale).

Si noti, dopo questa rinnovata esposizione, che quello che si è detto *jus gentium in hypothesi*, altro non è che un sistema confederale a se stante, non- soggetto ad un potere superiore. Lo *jus gentium in thesi*, invece, è quello che giunge ad esistenza giuridica allorché il processo di estensione al mondo si è completato, e dalla libera volontà degli stati (repubblicani) è stato eletto un supremo potere legislativo, esecutivo, giudiziario, cioè la struttura giuridica della repubblica mondiale, che detti e imponga il diritto a tutti gli uomini e a tutti gli stati del mondo, dei quali essa è rappresentante in forza di libere scelte di tutti gli stati e di tutti i cittadini, in forme che possiamo teorizzare in forza dei principi che Kant ci ha indicato, e che sono tutti rispettosi della libertà degli uomini, come singoli, e come membri di singoli stati confederati. Ciò è dettato dalla sapienza (*Weisheit*); la prudenza (*Klugheit*) ispirandosi alla sapienza, saprà individuare un sistema repubblicano mondiale, rappresentativo, degli uomini (e delle donne) come cittadini, e degli stati confederati visti anch'essi come cittadini. Si può ipotizzare un sistema bicamerale, secondo le gradazioni che sapienza e prudenza congiunte suggeriranno.

Questo è il significato del periodo che conclude il testo qui esaminato (la nota preliminare ai tre articoli definitivi). Esso è certamente difficile a rendersi grammaticalmente; ma può essere corroborato dal confronto con tre passi della *Metaphysik der Sitten*; il § 43, il §61 ultimo comma, un passo del *Beschluß* della *Rechtslehre*. Questo sistema tripartito del diritto pubblico, in cui ogni momento è essenziale, è esposto nella forma più chiara e sistematica nel §43, ed è qui il caso di riportarlo, a chiarificazione di una complessità che altrove non è altrettanto chiara, e che è fondamentale nella filosofia politica kantiana.

...und so, unter dem allgemeinen Begriffe des öffentlichen Rechts, nicht bloß das Staats - sondern auch ein Völkerrecht (*jus gentium*) zu denken Anlaß gibt: welches dann, weil der Erdboden eine nicht grenzenlose, sondern sich selbst schließende Fläche ist, beides zusammen zu der Idee eines Völkerstaatsrechts (*jus gentium*) oder des Weltbürgerrechts (*jus cosmopolitanum*) unumgänglich hinleitet: so, daß, wenn unter diesen drei möglichen Formen des rechtlichen Zustandes es nur einer an dem die äußere Freiheit durch Gesetze einschränkenden Prinzip fehlt, das Gebäude aller übrigen unvermeidlich untergraben werden, und endlich einstürzen muß.

[§ 43, *MdS*]

...e così sotto al concetto generale del diritto pubblico si ha motivo di comprendere non soltanto il diritto dello stato, ma anche un diritto dei popoli (*jus gentium*); e poiché il suolo della terra non è una superficie sconfinata, ma una superficie che si circoscrive da sé, queste due specie di diritto insieme conducono inevitabilmente all'idea di un diritto dello stato dei popoli (*jus gentium*) o di un diritto dei cittadini del mondo (*jus cosmopolitanum*). Cosicché, se soltanto una di queste tre forme possibili della condizione giuridica manca del principio capace di limitare per mezzo di leggi la libertà esterna, l'edificio delle altre due deve inevitabilmente esser scalzato e infine precipitare.

Coerente con questa affermazione è un altro luogo importante della stessa opera, cioè l'ultimo comma del §61, conclusivo dello *jus gentium* (*Völkerrecht*), che nella sua densità è interpretabile esclusivamente come rifiuto dello *jus gentium* realizzato nel congresso dell'Aja. Infatti, esso ha sostanzialmente funzionato finché c'era accordo fra gli stati europei, ma non dopo che quell'accordo era venuto meno, e cioè quando un vero diritto delle genti era divenuto necessario, e in tal modo ha lasciato spazio alla guerra. E' il caso di richiamare qui la dura ma infondata polemica hegeliana in proposito, che si legge nell'annotazione al §333 delle *Grundlinien der Philosophie des Rechts*. Suona il menzionato passo kantiano:

Unter einem Kongreß: wird hier aber eine willkürliche, zu aller Zeit ablösliche Zusammentretung verschiedener Staaten, nicht eine solche Verbindung, welche (sowie die der amerikanischen Staaten) auf einer Staatsverfassung gegründet, und daher unauflöslich ist, verstanden; - durch welchen allein die Idee eines zu errichtenden öffentlichen Rechts der Völker, ihre Streitigkeiten auf zivile Art, gleichsam durch einen Prozeß, nicht auf barbarische (nach Art der Wilden), nämlich durch Krieg zu entscheiden, realisiert werden kann

Questo paragrafo è stato generalmente interpretato come un rifiuto del sistema federalistico americano; ma non è questo il suo vero senso, quale oggi appare riconosciuto nelle traduzioni francese e inglese, e in interpretazioni recenti. Così esso potrebbe tradursi:

Ma sotto il termine congresso viene qui intesa soltanto una assemblea volontaria, in ogni tempo risolubile, di diversi stati, non un'unione tale che (come gli stati americani) è fondata su una costituzione statutale, e perciò indissolubile; unicamente attraverso il quale (intendi: secondo tipo di congresso; *aggiunta di G. Marini*) può venir realizzata l'idea di un istituendo diritto pubblico dei popoli, per decidere le loro controversie in modo civile, come a dire attraverso un processo, non in modo barbarico (al modo dei selvaggi), cioè attraverso la guerra.

Come vediamo, la dura polemica hegeliana è infondata, e sorprendente nella sua superficialità. Essa corrisponde esattamente al giudizio che Kant dà del sistema dell'Aja, vale a dire alla soluzione *in hypothesi* dello *jus gentium* nell'art. 2 della *Pace perpetua*; al quale Kant ha peraltro sovrapposto la soluzione *in thesi* che vede i diritti degli stati giudicati e protetti, come negli Stati americani, dal superiore sistema dei tre poteri - legislativo, esecutivo, giudiziario - che decidono con la ragione e con la coazione necessaria. Si può notare a questo punto che si tratta ancora dello *jus gentium*, e non di repubblica mondiale, e qui siamo nell'ambito dei rapporti fra gli stati (come secondo grado del diritto pubblico), i quali contendono sui loro diritti ma hanno rimesso la loro soluzione a poteri ad esso superiori. Il sistema degli Stati americani è qui portato da Kant a modello per la risoluzione dei conflitti fra gli stati, "in modo civile, come a dire attraverso un processo, non in modo barbarico (al modo dei selvaggi), cioè attraverso la guerra."

Come si vede, l'analisi kantiana prefigura e condivide l'analisi storico-politica sottostante alla polemica hegeliana; giudicando la soluzione confederale utile finché c'è una concorde valutazione fra gli stati nel senso che la situazione storico-politica consenta di risolvere, su di un piano confederale e grazie ad un sottostante consenso politico, i contrasti fra gli stati, e renda così evitabile la guerra. Ma quando questo fondamentale consenso sottostante non vi sia più, e quando allora non possano valere allo scopo procedure pacificamente condivise, gli stati sono soliti ricorrere alla guerra, che genera, secondo Kant la pace dei cimiteri, secondo Hegel il nuovo ordine mondiale, che supera la dialettica apparente (*erscheinende Dialektik*) dei rapporti fra gli stati. Secondo le celebri parole hegeliane del §340,

der allgemeine Geist, der Geist der Welt, als unbeschränkt ebenso sich hervorbringt, als er es ist, der sein Recht - und sein Recht ist dar allerhöchste - an ihnen in der Weltgeschichte, als dem Weltgerichte, ausübt.

Lo spirito universale, lo spirito del mondo, in tanto si produce come illimitato, in quanto è esso che esercita il suo diritto - e il suo diritto è fra tutti il supremo - su di essi nella storia del mondo, come in tribunale del mondo.

L'immagine hegeliana del tribunale del mondo - così credo debba rendersi *Weltgericht* - corrisponde al potere giudiziario della repubblica mondiale, che esercita il suo diritto fra gli stati "come in un processo, e non come i barbari, con la guerra"; ma la differenza è fondamentale: il sistema processuale introdotto dalla repubblica mondiale assicura una pace perpetua secondo il diritto dell'umanità, ed esercita quella dose di coazione che è necessaria, e che deve tendere, attraverso una *unendliche Annäherung* (infinita approssimazione), a ridurre se stessa, fino a giungere sempre più prossima alla propria abolizione, in un processo non destinato a concludersi, come voleva la prima *Critica*. E come vuole la *Religione*, già nella enunciazione del primo capitolo, dove tratta del male radicale; ma soprattutto nel terzo capitolo, il più pervaso dallo spirito del chiasmo teologico (che peraltro non fa parte del nostro tema, e sarà affrontato da altri). Ma si devono ricordare almeno, come esempio di una forte vena del pensiero di Kant, taciuta o sottaciuta in altre opere, le righe solenni a conclusione della partizione prima (rappresentazione filosofica) del terzo capitolo, intitolato *La vittoria del buon principio sul cattivo e la fondazione del regno di Dio sulla terra (Der Sieg des guten Prinzips über das böse, und die Gründung eines Reichs Gottes auf Erden: K)*.

Das ist also die, menschlichen Augen unbemerkte, aber beständig fortgehende Bearbeitung des guten Prinzips, sie im menschlichen Geschlecht, als einem gemeinen Wesen nach Tugendgesetzen, eine Macht und ein Reich zu errichten welches den Sieg über das Böse behauptet, und unter seiner Herrschaft der Welt einen ewigen Frieden zusichert.

Tale è dunque l'operazione, non osservata da occhi umani, ma costantemente progrediente, del buon principio, costituirsi nel genere umano, come in una comunità secondo leggi della

virtù, una potenza e un regno, il quale affermi la vittoria sul male ed assicuri al mondo, sotto il suo dominio, una pace perpetua.

Si deve menzionare anche il secondo capitolo dello *Streit der Fakultäten*, forse non a caso contemporaneo alla meditazione religiosa, il quale pur nella sua generale e ripetuta cautela, quale si addice ad uno scritto che tratta temi terreni come il diritto e il suo studio nelle facoltà di giurisprudenza, pure, concludendo, amplia la portata del progresso verso il meglio estendendola ad aspetti che vanno al di là del mero rispetto formale del diritto e giungono ad investire aspetti del costume che sconfinano in una benevolenza diffusa tra gli uomini conviventi in un sistema giuridico.

Per concludere sul terreno propriamente giuridico, nel *Beschluß* alla *Rechtslehre*, come già nella *Pace perpetua*, Kant si addentra, con lo sguardo della sua filosofia, e con un linguaggio meno tecnico, nel più lontano futuro dell'organizzazione giuridico-politica mondiale; e vi scorge "forse il repubblicanesimo di tutti gli stati, insieme e in particolare" ("vielleicht den Republikanismus aller Staaten samt und sonders": K). Il linguaggio non è in contrasto con le più precise indicazioni della *Pace perpetua*, da noi già esaminate.

L'uomo politico tra sapienza e prudenza

Ma torniamo ora all'inizio della prima appendice (*erster Anhang*) alla *Pace perpetua*, dove il filosofo, dopo aver trattato del rapporto della morale con la politica, afferma che "è un'evidente assurdità, dopo che a questo concetto del dovere sia stata riconosciuta la sua autorità, voler ancora affermare che tuttavia ciò non si possa fare. Perché altrimenti questo concetto cade da sé fuori della morale (*ultra posse nemo obligatur*)"; ("Es ist eine offenbare Ungereimtheit, nachdem man diesem Pflichtbegriff seine Autorität zugestanden hat, noch sagen zu wollen, dass man es doch nicht könne. Denn alsdann fällt dieser Moral von selbst weg (*ultra posse nemo obligatur*)": K). È il caso di analizzare attentamente le parole che seguono nel testo kantiano. Vediamo com'è delineato il sistema della morale, e più specificamente il problema del diritto. Vediamo inoltre che la dottrina del diritto è qui considerata come disciplina teoretica, il che è chiaro trattandosi di una parte della filosofia; ma Kant vuole qui distinguere una tale dottrina teoretica del diritto - la quale può senza contraddizione essere applicata nella realtà ossia tale che "si pone in esercizio" (*ausübende*) - da un'altra sorta di dottrina del diritto, che non è teoretica (com'è insegnata nelle facoltà di filosofia), ma trattata secondo il metodo dei giuristi, che studiano il diritto senza domandarsi se esso sia giusto (secondo ragione) o meno. Troviamo qui uno dei non pochi riferimenti al metodo dei "giuristi di mestiere" ("Juristen vom Handwerke": K), formati nelle facoltà giuridiche e non in quelle filosofiche, e quindi interessati soltanto all'applicazione del diritto vigente positivamente, senza domandarsi se esso sia giusto o ingiusto.

In tal modo, cioè se noi ci riferiamo a una dottrina del diritto teoretica - non interessata alle conseguenze utilitaristiche dell'applicazione del diritto vigente - "non può darsi alcun conflitto della prassi con la teoria" ("kann es keinen Streit der Politik ...mit der Moral": K). E da queste considerazioni Kant passa a trattare di un altro tema, che ancor più fondamentalmente considera il tema della discordanza (*Misshelligkeit*) - ma Kant tratta anche, nello stesso contesto, della concordanza (*Einhelligkeit*) - tra politica e morale. E' qui da ricordare che anche la seconda appendice, intitolata invece alla concordanza, tratta, nello stesso contesto, della discordanza. Ora, parlare di concordanza e discordanza fra morale e politica, induce Kant a trattare anche del rapporto tra due concetti profondamente radicati nella cultura teologica e morale cristiana (ebraico-cristiana), alla quale Kant più volte si riferisce attraverso puntuali citazioni dai Vangeli: cioè dei concetti di sapienza (*Weisheit*) e prudenza (*Klugheit*). Prosegue Kant il testo dianzi citato: se conflitto potesse darsi tra morale e politica (al contrario di quanto sopra è stato nettamente teorizzato),

si dovrebbe allora intendere quest'ultima come una generale dottrina della prudenza, cioè una teoria delle massime con cui scegliere i mezzi più adatti a scopi calcolati secondo il proprio vantaggio, vale a dire si negherebbe che in generale si dia una morale.

Man müßte denn unter der letzteren eine allgemeine Klugheitslehre, das ist eine Theorie der Maximen verstehen, zu seinen auf Vorteil berechneten Absichten die tauglichsten Mittel zu

wählen, d.i. leugnen, daß es überhaupt eine Moral gebe.

Occorre menzionare l'espressione evangelica citata da Kant subito dopo: "Seid klug (*phrònimoi*) wie die Schlangen, und ohne Falsch (*akèraioi*) wie die Tauben" (Mt X, 16, nella traduzione luterana); che vogliamo anche citare nel testo della *Vulgata*. Nella completezza del paragone, e nel significato integrale dell'ammonimento di Gesù agli apostoli avviati alla loro missione, si coglie ancor meglio il paragone kantiano degli apostoli con i politici che operano moralmente: e che si trovano in mezzo a politici che operano senza riguardo per la morale e pensando soltanto agli interessi materiali. "Ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices (*akèraioi*) sicut columbae".

Vediamo qui annunciata, anche se in lessico leggermente diverso, la coppia di termini derivante dai testi greci dell'Antico Testamento, i così detti testi sapienziali, ai quali facciamo seguire i termini della *Vulgata* e della traduzione luterana:

<i>sophia</i>	<i>phronesis</i>
<i>sapientia</i>	<i>prudentia</i>
<i>Weisheit</i>	<i>Klugheit</i>

Anche nel testo kantiano della prima appendice, che tratta delle due figure contrapposte del politico morale (*moralischer Politiker*) e del moralista politico (*politischer Moralist*), la coppia di termini che opera nell'argomentazione ricalca la terminologia classica di sapienza (nel testo greco, richiamata dall'aggettivo, *akèraioi*, privi di macchia; nel testo tedesco di Luther-Kant: *ohne Falsch*), e prudenza (*phrònimoi*, *klug*).

Si può ritenere che nel testo kantiano che qui stiamo esaminando, mentre è chiara l'identità di significato tra sapienza e morale, non avvenga altrettanto con l'identità di significato tra prudenza e saggezza pratica (ritengo errato tradurre il kantiano *Weisheit*, anziché con sapienza, come qui si è fatto, con il termine saggezza, o saggezza pratica; che non hanno la ricchezza del francese *sagesse*). La *Klugheit* comprende però - come nei testi evangelici *phrònimoi* - la prudenza di Machiavelli e la prudenza dell'uomo morale. Già il serpente, per l'accortezza nel procedere sinuoso e nello schivare i pericoli, può essere esempio di una prudenza duplice; ma si pensi, come a caso più chiaro, alla parabola dell'amministratore infedele (*vilicus iniquitatis*), che è lodato da Gesù per il suo procedere prudentemente, e che dà l'occasione per la sentenza del Maestro, secondo cui "i figli delle tenebre sono più prudenti dei figli della luce" (Lc16,8).

Et laudavit dominus vilicum iniquitatis, quia prudenter (*phronimos*) fecisset, quia filii huius saeculi prudentiores (*phronimòteroi*) filiis lucis in generatione sua sunt.

E nella traduzione tedesca (luterana), ed oggi vigente:

Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte; denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts.

E' un passo, questo, che suscita lo sconcerto di anime semplici, ed anche di dotti traduttori (prudenti anch'essi?) i quali intendono ammorbidire il testo con termini (scaltro, astuto), che non vogliono inquinare il carattere sacro della prudenza, annoverata fra le quattro virtù cardinali, insieme a giustizia, fortezza, temperanza. Ma si vedano in proposito i *Proverbi*, che danno numerosi esempi di accostamenti fra sapienza e prudenza. Occorre premettere che la sapienza è in Isaja il primo dei doni dello Spirito Santo:

Et requiescet super eum spiritus Domini: spiritus sapientiae et intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis, et replebit eum spiritus timoris Domini. (Is 2-3,1)

Primo dei doni dello spirito, la sapienza comprende teoresi e prassi, verità metafisica e verità morale. La prudenza è al di fuori di questi doni, come virtù umana, ma è attratta dalla sapienza presso di sé; come rivelano vari passi dei *Proverbi*, tra i quali ne citiamo due:

Fili mi, si susceperis sermones meos, ... ut audiat sapientiam auris tua, inclina cor tuum ad cognoscendam prudentiam. (Prv 2,1-2)

Fili mi, attende ad sapientiam meam, et prudentiae meae inclina aurem tuam,,, (Prv 5, 1)

Tornando a Kant, possiamo dire che il politico morale ha in sé la sapienza nel senso forte, che attrae a sé la prudenza, e ne fa quasi una provincia di sé, come prudenza coerente con la ricchezza dello spirito; il moralista politico è invece rappresentato dal *vilicus iniquitatis* della parabola; e stilizzato nella figura del serpente, che nel suo incedere sinuoso sa evitare gli ostacoli, ma anche inganna Eva, donde sorge "l'inimicizia fra lui e la donna". (Gn 3,15).

Ed ecco ancora che Kant, con un chiaro e importante richiamo evangelico, rafforza il ruolo della sapienza, sino a farne la guida unica dell'azione politica; vediamo così un politico che si nutre soltanto di sapienza, ignorando i costumi del mondo. Con chiara derivazione dall'ammonimento di Gesù agli Apostoli, e con forte consonanza stilistica con la traduzione luterana, Kant scrive:

Trachtet allererst nach dem Reiche der reinen praktischen Vernunft und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch euer Zweck (die Wohltat des ewigen Friedens) von selbst zufallen.

Mirate innanzitutto al regno della ragion pura pratica e alla sua giustizia, e il vostro fine (il beneficio della pace perpetua) vi si aggiungerà da sé.

Quaerite autem primum regnum Dei et justitiam ejus, et haec omnia adicientur vobis. (Mt 6,33).

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. (Mt 6,33).

Come si vede, Kant specifica ciò che ci sarà dato per soprappiù con il riferimento al "beneficio della pace perpetua", visto qui quale beneficio materiale, anziché come dovere della ragion pratica. L'uomo politico che si nutre di sapienza e mira al regno della ragion pura pratica (il repubblicanesimo universale) e lo fa agendo secondo virtù nella sua interiorità, cioè non mirando all'interesse proprio o della propria parte politica, bensì soltanto al bene dell'umanità (cioè alla libertà dei propri simili, con la coazione strettamente necessaria per mantenerla); un tale uomo politico, che si ispiri soltanto alla sapienza, otterrà il beneficio della pace perpetua.

Tale è la visione kantiana, che sovrappone la morale alla politica: morale come legge dell'interiorità, o *Tugendlehre*; morale come dottrina teoretica del diritto, applicata al mondo degli uomini. Come si è già detto, è una visione della politica alla quale si contrapporrà nettamente la visione hegeliana. Questa sovrapporrà la *Sittlichkeit*, eticità, alla *Moralität*, nella quale è sì collocata la morale kantiana, ed elaborata sistematicamente al modo dialettico hegeliano, ridotta peraltro al momento della estraneazione, nella quale ogni singola coscienza cerca sì l'universalità, ma restando inevitabilmente all'interno della propria isolata singolarità. La sorte della moralità kantiana sarà segnata per lungo tempo, all'interno delle scuole hegeliane: nella sinistra hegeliana e marxistica, nella destra gentiliana; e sarà nel contempo la sorte che segnerà la storia politica del mondo. Ma se tale è la sorte della moralità kantiana nell'hegelismo, anche dall'interno del criticismo, sia pure senza tali disastri politici, scaturirà uno sgretolamento della moralità universale kantiana: con la moltiplicazione dei valori della scuola di Heidelberg, e poi con la filiazione weberiana ed il suo conflitto mortale delle sfere di valore, e dei valori all'interno della stessa sfera. Dal relativismo al nichilismo, il cammino è segnato. Ma non si può ignorare una più recente filiazione relativistica, fiduciosa in una universalizzazione giuridico-politica di ispirazione democratica, che sia in grado, secondo un'ispirazione kantiana, di affrontare e risolvere i problemi internazionali. Tale atmosfera esercita oggi una influenza notevole a livello filosofico e culturale; ma ad essa si dovrà contrapporre una visione genuinamente kantiana, fedele alle idee teoretiche e politiche del filosofo che più radicalmente ha affrontato i problemi della guerra e della pace in una prospettiva radicalmente democratica e universalistica.

Così, secondo la visione filosofica di Kant, mirante a raggiungere il repubblicanesimo universale, cioè la libertà degli uomini e degli stati, con quel tanto di coazione che è strettamente necessario, dobbiamo oggi tornare a indagare il mondo delle relazioni e delle controversie internazionali. Duecento anni dopo Kant, a partire dalla sua filosofia morale, dopo immani tragedie dell'umanità, esiste un embrione di repubblicanesimo universale, indubbiamente nello spirito di Kant, cioè l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Esiste soltanto in embrione, e dev'essere mantenuto, ma anche perfezionato grazie alla buona volontà degli uomini e degli stati, e grazie al loro spirito democratico, il quale eviti la guerra e tutto ciò che evochi il vecchio diritto naturale, come il *bellum justum*. Si dovrà evitare che alla morale sia sovrapposta una politica basata sulla mera prudenza (*bloße Klugheit*), secondo l'applicazione dei meri imperativi ipotetici, come Kant li ha descritti, allorché siano ignari di morale o sapienza, ed espressione di sola prudenza, come abbiamo preferito dire in queste

pagine. L'instaurazione di un ordinamento intrinsecamente repubblicano dev'essere nell'aspirazione dell'umanità, e portare con sé la fine di ogni uso unilaterale della forza da parte degli stati. Spetta alla nuova Europa, come pronosticò Kant, realizzare questa speranza fondata sulla ragione.